

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5868 del 18/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 rilasciata alla Ditta "BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl" - Via Balduina n.1 - comune di Rio Saliceto per l'attività di rifornimento e lavaggio mezzi per trasporto merci
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6050 del 17/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 23568/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 rilasciata alla Ditta **"BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl"** - Comune di **Rio Saliceto** per l'attività di rifornimento e lavaggio mezzi per trasporto merci

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl"**, avente sede legale e stabilimento nel **comune di Rio Saliceto - Via Balduina n. 1** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di rifornimento e lavaggio mezzi per trasporto merci, acquisita agli atti con PG/2019/118065 del 26/07/2019 e successive integrazioni PG/2019/141626 del 13/09/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la suddetta domanda è inerente al progetto di realizzazione, all'esterno del fabbricato esistente adibito al ricovero dei mezzi, di un'area pavimentata impermeabile che ospiterà una nuova colonnina di distribuzione carburanti impiegata per il rifornimento degli automezzi aziendali e di una nuova area per il lavaggio degli automezzi aziendali realizzata su griglia. Le acque reflue industriali del lavaggio mezzi e le acque di prima pioggia della piazzola del distributore carburanti verranno convogliate, come da planimetria di progetto Tav 3 di giugno 2019, tramite due distinte reti fognarie ad un unico punto di scarico (S2) in pubblica fognatura;

Acquisito il nulla-osta allo scarico del Comune di Rio Saliceto, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., datato 07/11/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/173454 del 11/11/2019, relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT015952-2019-P acquisito da Arpae al PG/2019/152966 del 04/10/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl"** ubicato nel comune di **Rio Saliceto - Via Balduina n. 1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** – Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

All'interno dello stabilimento si svolgono attività di ricovero, manutenzione, rifornimento e lavaggio mezzi di trasporto per conto terzi e conto proprio.

Il progetto presentato a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale prevede la realizzazione, nelle immediate vicinanze del capannone aziendale adibito al ricovero dei mezzi, di una nuova colonnina di distribuzione carburanti impiegata per il rifornimento degli automezzi aziendali, da cui si originano acque di prima pioggia e di una nuova area per il lavaggio degli automezzi aziendali realizzata su griglia da cui si originano acque reflue industriali che sono convogliate, come da planimetria di progetto Tav 3 di giugno 2019, tramite due distinte reti fognarie ad un unico punto di scarico (S2) in pubblica fognatura;

La richiesta di autorizzazione si riferisce pertanto ad un unico punto di scarico (S2), in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti dalla postazione di lavaggio automezzi aziendali e le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale impermeabile adiacente allo stabilimento, la cui area è di circa 2005 m², che ospita la colonnina di distribuzione carburanti degli automezzi stessi;

Il progetto presentato dalla Ditta prevede:

- per le acque reflue industriali un impianto costituito da:
 - un sistema di griglie delle dimensioni di 4,27 m x 1,21 m con funzione di raccolta delle acque di lavaggio dei mezzi e convogliamento delle stesse al disoleatore;
 - un disoleatore del volume di 6 m³ con portata di 1 l/s
 - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni;
- per le acque di prima pioggia un impianto costituito da:
 - una serie di caditoie con funzione di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale e loro convogliamento al pozzetto deviatore;
 - un pozzetto deviatore con funzione di separazione delle acque di seconda pioggia che vengono allontanate nel fosso stradale unitamente alle acque pluviali che insistono sulle coperture del fabbricato;
 - una vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia del volume di 3,375 m³;
 - una vasca di accumulo e sedimentazione per le acque di prima pioggia del volume di 13,00 m³ con dispositivo di svuotamento entro le 48-72 ore dall'evento meteorico;
 - un disoleatore del volume di 4 m³ con portata di 4 l/s
 - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni

Nello stabilimento sono presenti altri due punti di scarico: il primo (S1), con recapito in pubblica fognatura, raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento che non sono oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006, ed il secondo (S3), con recapito in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque di seconda pioggia e le acque delle coperture delle pensiline presenti nel piazzale, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

La pubblica fognatura, in cui recapitano i reflui aziendali, adduce al depuratore di acque reflue urbane di Rio Saliceto;

La planimetria di riferimento è la Tav 3 del giugno 2019 allegata all'istanza di AUA.

Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura :

1. L' impianto di trattamento deve essere realizzato conformemente al progetto ed agli elaborati tecnici presentati;
2. L'installazione degli impianti di depurazione delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alla normativa di settore. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato solamente dopo la realizzazione e il collaudo degli impianti di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione degli impianti e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un Tecnico abilitato.
4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture e degli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia e delle acque reflue industriali e relativi manufatti a servizio;
5. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.000 mc** ;
6. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **4 mc** ;
7. Lo scarico, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40

8. I pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di prima pioggia e delle acque reflue industriali devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento dei reflui e devono essere resi accessibili al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
9. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.

10. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
11. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
12. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
13. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dall'attività dello stabilimento.
14. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
15. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
16. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.), al n° di fax 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 7.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della Legge n. 447/1995

Dalla Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà relativa all'impatto acustico, datata 03/04/2019, inerente il sito di Via Balduina n. 1 si evince che l'insediamento presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti proposti (in assenza di Piano Comunale di zonizzazione acustica del territorio).

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.